

## Condizioni particolari dell'assicurazione ProVista

IDGA02-I9 – edizione 01.10.2021

### Indice

<b>Art. 1</b>	Scopo dell'assicurazione	<b>Art. 8</b>	Liberazione dal pagamento dei premi in caso di invalidità o di decesso del capofamiglia
<b>Art. 2</b>	Lesioni equiparate a un infortunio	<b>Art. 9</b>	Effetto congiunto di cause indipendenti dall'infortunio
<b>Art. 3</b>	Condizioni d'adesione	<b>Art. 10</b>	Colpa personale
<b>Art. 4</b>	Tipo di prestazioni	<b>Art. 11</b>	Riduzione delle somme d'assicurazione
<b>Art. 5</b>	Diritto alle prestazioni	<b>Art. 12</b>	Determinazione dei premi
<b>Art. 6</b>	Prestazioni in caso di invalidità (categoria I)		
<b>Art. 7</b>	Prestazioni in caso di decesso (categoria D)		

Le seguenti disposizioni sono disciplinate dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la cui data d'edizione è indicata nella polizza d'assicurazione.

### Art. 1 Scopo dell'assicurazione

L'assicurazione ProVista copre le conseguenze economiche dell'invalidità o del decesso a seguito di un infortunio. Le malattie professionali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) non sono coperte.

### Art. 2 Lesioni equiparate a un infortunio

- In complemento a quanto previsto dalle disposizioni delle condizioni generali delle assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), sono considerati infortuni le lesioni del menisco che si verificano o che sono curate per la prima volta almeno due anni dopo l'inizio dell'assicurazione, nonché i postumi di congelamento, il collasso, l'insolazione e i danni alla salute provocati dai raggi ultravioletti, ad eccezione dei colpi di sole; l'affogamento è considerato un infortunio.
- Le prestazioni sono altresì versate per le lesioni fisiche che l'assicurato subisce nell'ambito di misure terapeutiche e di esami necessari in seguito a un infortunio assicurato.

### Art. 3 Condizioni d'adesione

Qualsiasi persona domiciliata in Svizzera può sottoscrivere questa assicurazione fino all'età di 65 anni.

### Art. 4 Tipo di prestazioni

- L'assicuratore eroga le seguenti prestazioni:
  - un capitale in caso d'invalidità (art. 6)
  - un capitale in caso di decesso (art. 7)
- Le prestazioni dell'assicurazione ProVista rientrano nella categoria d'assicurazione di somme.

### Art. 5 Diritto alle prestazioni

- Le prestazioni assicurate sono indicate nella polizza assicurativa.
- Le prestazioni contrattuali sono erogate per gli infortuni che si verificano dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione.
- L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla presentazione di un certificato medico, di un certificato di decesso o di un certificato di eredità. Solo i documenti originali sono accettati.

### Art. 6 Prestazioni in caso di invalidità (categoria I)

#### a. Diritto

Se l'infortunio comporta un'invalidità permanente probabile, il capitale di invalidità è versato. Questo è determinato dal grado di invalidità, dalla somma di assicurazione convenuta e dalla tabella fissata all'appendice A.

#### b. Grado di invalidità

Il grado di invalidità è fissato secondo le regole seguenti:

- Gradi fissi
 

In caso di perdita totale o di privazione totale dell'uso:	
– delle due braccia o delle due mani, delle due gambe e dei due piedi, di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o di un piede	100%
– di tutto il braccio	70%
– di un avambraccio o di una mano	60%
– di un pollice	22%
– di un indice	15%
– di un altro dito	8%
– di una gamba al di sopra del ginocchio	60%
– di una gamba al ginocchio e al di sotto	50%

- di un piede 40%
  - della vista da entrambi gli occhi 100%
  - della vista da un occhio 30%
  - della vista da un occhio, se quella dell'altro era già completamente persa prima dell'infortunio 70%
  - dell'udito di entrambe le orecchie 60%
  - dell'udito di un orecchio 15%
  - dell'udito di un orecchio, se quello dell'altro era già completamente perso prima dell'infortunio 45%
  - di un rene 20%
  - della milza 5%
  - dell'odorato 3%
  - del gusto 3%
  - in caso di impedimento di qualsiasi lavoro a seguito di disturbi mentali 100%
2. In caso di perdita o di privazione parziale dell'uso di questi arti o organi, il grado di invalidità è ridotto in proporzione.
  3. Allorquando più arti o organi sono toccati simultaneamente, il grado di invalidità si ottiene dall'addizione delle loro percentuali senza che il totale possa oltrepassare il 100% per infortunio.
  4. Nei casi non menzionati sopra, i gradi di invalidità sono fissati secondo la scala delle indennità per danno all'integrità che figura nell'allegato 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OLAINF) e le relative tabelle SUVA. Se il grado d'invalidità non può essere determinato in applicazione delle suddette regole, è allora definito, sulla base delle osservazioni mediche, procedendo per analogia tenuto conto della gravità del danno.
  5. Se l'invalidità permanente risultante da un infortunio è aggravata da difetti fisici preesistenti, l'indennità non potrà essere superiore a quella che sarebbe stata concessa se la persona fosse stata sana di corpo. Se l'arto o l'organo toccato dall'infortunio era già parzialmente o totalmente mutilato o privato dell'uso, il grado di invalidità preesistente, calcolato in base ai principi elencati sopra, è detratto al momento della determinazione dell'indennità. Le disposizioni del punto 1 sopra indicato, concernenti la perdita della vista e dell'udito, sono riservate.
  6. I disturbi psichici o nervosi danno diritto all'indennità solo se è provato che sono la conseguenza di un danno organico al sistema nervoso causato dall'infortunio.
  7. Se l'infortunio ha causato un danno estetico grave e permanente che non dà diritto a un capitale invalidità secondo la lettera a del presente articolo, ma che costituisce comunque un danno psichico che potrebbe pregiudicare il futuro economico o la situazione sociale della persona assicurata, l'assicuratore eroga un'indennità pari al:
    - 10% della somma d'assicurazione convenuta nella polizza se il danno interessa il viso;
    - 5% della somma d'assicurazione convenuta nella polizza se il danno interessa altre parti del corpo.
 L'indennità dovuta per tali danni è limitata a Fr. 20'000.– per sinistro.
  8. Il grado d'invalidità è fissato nel momento in cui lo stato della persona assicurata è presunto definitivo, ma al massimo cinque anni dopo l'infortunio.

#### c. Progressione

Se il grado d'invalidità non supera il 25%, la somma d'assicurazione è versata secondo la percentuale del grado d'invalidità. Se il grado d'invalidità è superiore al 25%, le prestazioni (in percentuale della somma d'assicurazione convenuta) sono aumentate secondo la tabella dell'appendice A.

## Art. 7 Prestazioni in caso di decesso (categoria D)

1. Se l'infortunio comporta la morte della persona assicurata, il capitale di decesso convenuto viene versato. Gli aventi diritto sono i seguenti:
  - a. il coniuge superstite, in mancanza;
  - b. i figli, in parti uguali, in mancanza;
  - c. gli eredi aventi diritto, esclusa la comunità pubblica.
2. In deroga all'articolo 7 cpv. 1, la persona contraente può in qualunque momento designare o escludere delle persone beneficiarie tramite comunicazione indirizzata all'assicuratore conformemente all'articolo 37 delle condizioni generali d'assicurazione. Se la o le persone beneficiarie summenzionate decedono prima, si applicano le disposizioni previste nell'articolo 7 cpv. 1.
3. Nel caso in cui il matrimonio, rispettivamente l'unione domestica registrata, sia stato(a) contratto(a) dopo l'infortunio, la sussistenza del diritto è subordinata alla condizione che la promessa di matrimonio o di unione domestica sia stata pubblicata prima dell'infortunio o che il matrimonio o l'unione domestica sia durato(a) almeno due anni prima del decesso della persona assicurata.
4. Se non vi sono aventi diritto, le spese di sepoltura sono assunte, tuttavia al massimo fino al 10% della somma assicurata in caso di decesso.
5. Per i bambini, il capitale erogato corrisponde a quello indicato nella polizza d'assicurazione, ma al massimo:
  - a. Fr. 2'500.– prima dell'età di due anni e sei mesi;
  - b. Fr. 20'000.– tra l'età di due anni e sei mesi e 12 anni.
6. La persona supersiste che ha causato intenzionalmente il decesso della persona assicurata perde il proprio diritto alle prestazioni.

## Art. 8 Liberazione dal pagamento dei premi in caso di invalidità o di decesso del capofamiglia

1. Per i figli assicurati, l'assicuratore assume fino all'età di 15 anni compiuti il pagamento integrale dei premi periodici, se il capofamiglia diventa invalido, a un tasso di invalidità superiore al 50% oppure decede.
2. Il premio è assunto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sopravviene l'invalidità o il decesso. La liberazione dal pagamento dei premi deve essere richiesta per iscritto allegando i documenti ufficiali corrispondenti (decisione dell'Ufficio AI, atto di decesso e libretto di famiglia).

## Art. 9 Effetto congiunto di cause indipendenti dall'infortunio

Se i danni alla salute sono dovuti solo parzialmente a un infortunio assicurato, le prestazioni sono fissate in maniera proporzionale in base a una perizia medica.

## Art. 10 Colpa personale

L'assicuratore rinuncia a ridurre le proprie prestazioni per gli infortuni causati da un'imprudenza o da una negligenza grave della persona assicurata.

## Art. 11 Riduzione delle somme dell'assicurazione

1. Non appena la persona assicurata compie l'età di 70 anni, le somme assicurate sono limitate nel seguente modo:
  - in caso di decesso a Fr. 10'000.–;
  - in caso di invalidità a Fr. 30'000.–.
2. Le somme di assicurazione sono automaticamente ridotte a decorrere dal 1° gennaio, non appena i suddetti limiti di età sono raggiunti.

## Art. 12 Determinazione dei premi

1. I premi sono indicati nella polizza di assicurazione.
2. I premi sono scaglionati in base al sesso, alle fasce di età e ai capitali assicurati.

### Appendice A

Grado d'invalidità %	Indennità %						
26	28	<b>45</b>	<b>85</b>	64	170	83	265
27	31	46	88	<b>65</b>	<b>175</b>	84	270
28	34	47	91	66	180	<b>85</b>	<b>275</b>
29	37	48	94	67	185	86	280
30	40	49	97	68	190	87	285
31	43	50	100	69	195	88	290
32	46	51	105	70	200	89	295
33	49	52	110	71	205	90	300
34	52	53	115	72	210	91	305
<b>35</b>	<b>55</b>	54	120	73	215	92	310
36	58	<b>55</b>	<b>125</b>	74	220	93	315
37	61	56	130	<b>75</b>	<b>225</b>	94	320
38	64	57	135	76	230	<b>95</b>	<b>325</b>
39	67	58	140	77	235	96	330
40	70	59	145	78	240	97	335
41	73	60	150	79	245	98	340
42	76	61	155	80	250	99	345
43	79	62	160	81	255	100	350
44	82	63	165	82	260		